



Associazione Tributaristi Italiani

CODICE DEONTOLOGICO

*(Approvato dall'Assemblea degli Associati in data 28/02/2014)
(Modificato, all'art. 19, dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 02/08/2014)*

I. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 – Definizione
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Infrazioni al codice

II. PRINCIPI GENERALI

- Art. 4 – Dovere di integrità
- Art. 5 – Dovere di obiettività
- Art. 6 – Dovere di riservatezza
- Art. 7 – Dovere di Competenza
- Art. 8 – Dovere di indipendenza
- Art. 9 – Dovere di aggiornamento professionale
- Art. 10 – Dovere di Polizza R.C.
- Art. 11 – Informazioni sull'esercizio professionale
- Art. 12 – Rapporti con la stampa

III. RAPPORTI CON LA CLIENTELA

- Art. 14 – Rapporti con la clientela
- Art. 15 – Incarico
- Art. 16 – Esecuzione dell'incarico
- Art. 17 – Inadempimento dell'incarico
- Art. 18 – Fondi dei clienti e garanzie
- Art. 19 – Compenso professionale
- Art. 20 – Cessazione dell'incarico

IV. RAPPORTI CON I COLLEGHI

- Art. 21 – Rapporti con i colleghi
- Art. 22 – Acquisizione di clientela
- Art. 23 – Praticanti
- Art. 24 – Subentro
- Art. 25 – Assistenza congiunta
- Art. 26 – Corrispondenza tra colleghi
- Art. 27 – Rapporti con collaboratori, dipendenti e associati

V. REGIME SANZIONATORIO

- Art. 28 – Violazioni nei rapporti con l'Associazione
- Art. 29 – Violazioni nei rapporti con la clientela

VI. DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 30 – Disposizioni finali
- Art. 31 – Entrata in vigore

I. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Definizione

Il Codice Deontologico dell'Associazione Tributaristi Italiani (A.T.I.) contiene i principi e le regole comportamentali che il Tributarista aderente deve osservare nell'esercizio della professione, in qualunque forma essa venga esercitata.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Codice si applica a tutti i Tributaristi nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti di terzi. Nell'esercizio di attività professionale all'estero, consentita dalle disposizioni in vigore, il Tributarista è tenuto al rispetto delle norme deontologiche dello Stato in cui opera. Il cittadino comunitario o straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

Art. 3 – Infrazioni al codice

L'inosservanza degli obblighi fissati dal presente Codice, è punibile con le sanzioni disciplinari previste dalle norme statutarie e dal regolamento. Le sanzioni devono essere gradualità secondo la gravità degli atti compiuti e devono tenere conto della reiterazione dei comportamenti anche omissivi.

II. PRINCIPI GENERALI

Art. 4 – Dovere di integrità

Il Tributarista deve agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale sia di natura personale. Deve conformare la propria condotta alla salvaguardia della dignità umana, alla protezione dei minori, ai principi irrinunciabili di indipendenza e imparzialità senza fare discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale.

Il Tributarista deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro e non deve in alcun modo essere associato con dichiarazioni, comunicazioni o informative, a chiunque indirizzate, che non rispondano a verità, ovvero che contengano informazioni fuorvianti, ovvero che omettano informazioni fondamentali ad evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni.

Il Tributarista deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere.

Art. 5 – Dovere di obiettività

Il Tributarista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o indebite pressioni di altri che possano influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale. Qualora l'obiettività e l'efficacia non possano essere preservate, l'attività deve essere evitata o interrotta.

Art. 6 – Dovere di riservatezza

Il Tributarista, fermo restando gli obblighi di tutela dati personali previsti dalla legislazione vigente, è tenuto ad osservare e mantenere il segreto sulle informazioni acquisite nell'esercizio della professione e non deve diffonderle ad alcuno, salvo che egli abbia diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Le informazioni acquisite nell'esercizio della professione non possono essere utilizzate per ottenere alcun indebito vantaggio personale o di terzi.

Il Tributarista è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri dipendenti e collaboratori.

Art. 7 – Dovere di Competenza

Il Tributarista non deve accettare o proseguire incarichi professionali quando sia consapevole di non potervi adempiere adeguatamente.

Il Tributarista dovrà informare il cliente della eventuale necessità di avvalersi, nell'erogazione della prestazione professionale, della collaborazione di altro professionista avente specifica competenza.

Il Tributarista deve agire in modo diligente ed è tenuto a far sì che i propri dipendenti e collaboratori operino con la competenza richiesta dalla natura dell'attività da essi svolta.

L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere tale incarico.

Il Tributarista deve dotarsi di una organizzazione materiale e personale coerente con le necessità imposte dalla tipologia di prestazioni professionali rese.

Art. 8 – Doveri di indipendenza

Il Tributarista, nell'esercizio della sua attività professionale, ha il dovere di conservare la propria indipendenza e in ogni caso non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire il suo libero arbitrio o essere di ostacolo all'adempimento dei suoi doveri, così come deve evitare qualsiasi situazione in cui egli si trovi in conflitto di interesse. A tal fine dovrà essere libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare negativamente la sua integrità e la sua obiettività.

Art. 9 – Doveri di aggiornamento professionale

Il Tributarista ha il dovere continuo di mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai suoi clienti l'erogazione di prestazioni professionali di livello elevato. E' suo dovere adempiere agli obblighi di formazione e aggiornamento professionale secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento, partecipando a corsi e giornate di studio debitamente certificate. E' esonerato l'associato iscritto nell'elenco Speciale e l'associato Onorario.

Art. 10 – Doveri di Polizza R.C.

Il Tributarista, nell'esercizio della propria attività professionale, ha il dovere di stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale. E' esonerato l'associato iscritto nell'elenco Speciale e l'associato Onorario.

Art. 11 – Informazioni sull'esercizio professionale

E' consentito al Tributarista dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.

L'informazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche anche a diffusione internazionale. Sia sulla targa che sulla carta intestata è consentito al Tributarista iscritto regolarmente all'ATI, l'utilizzo del logo nei colori e nelle forme previste dal Consiglio Direttivo Nazionale ATI.

Il Tributarista, in ogni documento e rapporto scritto con i clienti, deve contraddistinguere la propria professione facendo espressamente riferimento alla Legge 14 gennaio 2013 n. 4. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al D.Lgs n. 206 del 06/09/2005, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Il Tributarista regolarmente iscritto all'ATI e che utilizza eventuali attestazioni di qualità rilasciate dalla stessa, ha l'obbligo di informare la clientela del proprio numero di iscrizione all'Associazione.

E' consentita l'indicazione nei rapporti con i terzi di propri particolari rami di attività.

Art. 12 – Rapporti con la stampa

In qualsiasi rapporto con la stampa e con qualsiasi mezzo di diffusione, il Tributarista deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e/o comunicati, usando cautela in ossequio all'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all'osservanza del presente Codice.

III. RAPPORTI CON LA CLIENTELA

Art. 14 – Rapporti con la clientela

Il rapporto con la clientela è fondato sulla fiducia e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza ed espletato secondo scienza, coscienza e diligenza. Il cliente ha diritto di scegliere il suo professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento.

Il Tributarista ha diritto di scegliere i clienti nei confronti dei quali erogare le sue prestazioni professionali.

Art. 15 – Incarico

L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro professionista che l'assistita.

Prima di accettare un incarico professionale, il Tributarista deve valutare se tale accettazione possa dar luogo a violazione dei principi espressi dal presente Codice quali, a titolo esemplificativo, il coinvolgimento del cliente in attività illegali o di dubbia onestà. Non può assumere incarichi o svolgere attività che comportino conflitto di interessi, senza il consenso esplicito del committente.

Il Tributarista deve adoperarsi affinché il mandato sia conferito per iscritto, onde precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di definire l'ambito delle proprie responsabilità. E' comunque opportuno che il Tributarista, il quale abbia ricevuto un mandato verbale, ne dia conferma scritta al cliente.

Il Tributarista che accetta un incarico, deve assicurare la specifica competenza richiesta ed anche una adeguata organizzazione dello studio.

Art. 16 – Esecuzione dell'incarico

Il Tributarista deve tempestivamente fornire al committente ogni dettaglio riguardo l'attività da svolgere e gli eventuali rischi connessi alla pratica, a garanzia della trasparenza contrattuale. E' tenuto a comunicare al cliente ogni variazione di condizioni che possano modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

Art. 17 – Inadempimento dell'incarico

Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti all'incarico quando derivi da errore non scusabile o da rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, nonché la mancata stipula di una adeguata polizza di responsabilità professionale nell'ipotesi che il Tributarista sia convenuto dal cliente per danni.

Art. 18 – Fondi dei clienti e garanzie

Il Tributarista deve gestire con diligenza e secondo i principi della buona amministrazione il denaro ricevuto dai propri clienti o per conto di questi, e ha obbligo di sollecita rendicontazione.

Il Tributarista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per conto di questi.

Art. 19 – Compenso professionale

Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.

E' fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate.

Art. 20 – Cessazione dell'incarico

Il Tributarista ha diritto, in qualsiasi momento, di rinunciare al mandato.

Il Tributarista non deve proseguire nello svolgimento dell'incarico qualora i comportamenti e le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne compromettano il corretto e dignitoso svolgimento, oppure sopravvengano obiettive situazioni di conflitto di interessi.

Il Tributarista che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con specifica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà della pratica, deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

Quando il Tributarista rinuncia all'incarico, dovrà dare adeguato preavviso, tranne l'ipotesi di giusta causa, informando il cliente degli atti che devono essere adottati in via d'urgenza per non pregiudicare il corretto adempimento delle norme fiscali.

All'atto della cessazione dell'incarico, il Tributarista deve restituire senza ritardo la documentazione ricevuta dal cliente o comunque formata o acquisita nello svolgimento dello stesso.

IV. RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 21 – Rapporti con i colleghi

Il Tributarista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione e solidarietà reciproca, sempre con l'obiettivo di migliorare, mediante una attiva interazione, il livello professionale.

Il Tributarista non può rifiutarsi, a meno di gravi motivi, alla richiesta di sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di un altro collega che ne faccia richiesta per un temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute e/o oggettiva difficoltà all'espletamento della propria attività professionale.

Il Tributarista deve astenersi da iniziative o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo, nonché da esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.

Il Tributarista che constata manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta da parte di un collega, informa immediatamente il Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 22 – Acquisizione di clientela

Il Tributarista deve astenersi da iniziative o comportamenti sleali tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da un altro collega. Nel caso di acquisizione di clientela proveniente da un altro tributarista non si può accettare l'incarico senza informare preventivamente quest'ultimo ed ottenerne il consenso; in ogni caso se sussistono pendenze di ordine economico a danno dello stesso si deve subordinare la propria disponibilità alla preventiva definizione dei rapporti pendenti.

Art. 23 – Praticanti

Il Tributarista favorisce l'inserimento, nel proprio studio, dei praticanti che lo richiedono. Deve fornire al praticante un insegnamento adeguato, curandone direttamente la preparazione e favorendone l'inserimento in un futuro ruolo professionale.

Art. 24 – Subentro

Il Tributarista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà.

Prima di accettare l'incarico, il Tributarista deve:

- a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione e in difetto provvedere ad informarlo senza indugio;
- b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto dalla legge, alla corretta esecuzione dell'incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle legittime spettanze di quest'ultimo;
- c) invitare il cliente a pagare il compenso dovuto al precedente collega salvo che tale ammontare sia stato debitamente contestato.

Il Tributarista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione; trasmettergli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso ed adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.

Art. 25 – Assistenza congiunta

I Tributaristi che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di collaborazione nell'ambito dei rispettivi compiti e devono tenersi reciprocamente informati sull'attività svolta e da svolgere e tal fine si consultano per definire il comune comportamento.

Il Tributarista deve informare, senza indugio, il collega di possibili errori od omissioni professionali in cui ritenga che lo stesso sia incorso.

Art. 26 – Corrispondenza tra colleghi

Il Tributarista non può divulgare scritti o informazioni riservate ricevute da un collega.

Il Tributarista non può divulgare o registrare conversazioni o, se si tratta di conferenze, senza il consenso di tutti i partecipanti. In caso di comunicazioni a distanza deve rendere nota agli interlocutori l'eventuale partecipazione di terzi.

Art. 27 – Rapporti con collaboratori, dipendenti e associati

I rapporti con i collaboratori devono essere improntati al reciproco rispetto e coordinati in modo tale da consentire il miglior svolgimento dell'attività professionale.

Nei rapporti con i dipendenti, il Tributarista è tenuto a rispettare le norme vigenti di diritto del lavoro sia per quanto attiene alla retribuzione sia per quanto attiene alle qualifiche previste.

Il Tributarista deve vigilare affinché i collaboratori e dipendenti siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale.

V. REGIME SANZIONATORIO

Art. 28 – Violazioni nei rapporti con l'Associazione

La Commissione permanente Deontologica e Disciplinare, istituita dal Consiglio Direttivo Nazionale, è l'Organo disciplinare preposto a valutare le inadempienze del Tributarista associato ATI rispetto allo Statuto, al Regolamento ed al presente Codice deontologico.

Eventualmente commina altresì sanzioni per gli iscritti che abbiano posto in essere comportamenti ritenuti non conformi; la procedura disciplinare è prevista nel Regolamento.

Art. 29 – Violazioni nei rapporti con la clientela

In caso di contenzioso tra il Tributarista ed il cliente, quest'ultimo deve presentare apposita istanza allo sportello di riferimento per il cittadino consumatore istituito dall'ATI ed accessibile sul proprio sito internet dell'associazione nazionale www.atitributaristi.it dove è anche specificata la procedura di attivazione del contenzioso.

Le sanzioni che adotta, valutata la gravità delle eventuali inadempienze del Tributarista, dovranno essere gradualmente e potranno prevedere l'espulsione dall'Associazione e la richiesta dei danni economici cagionati.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Disposizioni finali

Il presente Codice Deontologico è interamente pubblicato sul sito internet dell'associazione nazionale www.atitributaristi.it

Dell'esistenza del presente Codice, dei suoi contenuti e dell'adesione, il Tributarista deve obbligatoriamente e preventivamente informare la propria clientela.

Art. 31 – Entrata in vigore

Il presente Codice entra in vigore il 28 febbraio 2014.